

2501 Biel/Bienne, UFCOM, bra

N. registrazione/dossier: : 522.73/1000255281
Biel/Bienne, 27 dicembre 2018

Concessione di radiocomunicazione per la rete di trasmettitori DAB+ della SSR

rilasciata dall'Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM

a favore di:

**SRG SSR
Giacomettistrasse 1
CH-3000 Berna 31
(concessionario)**

concernente:

La diffusione di programmi radiofonici SSR attraverso le reti di trasmettitori DAB+ delle regioni linguistiche (D01, F01, I01, R01) ai sensi della concessione SSR del 29 agosto 2018

sulla base di:

Art. 22 segg., 39 cpv. 1 e 40 cpv. 1 lett. d della legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997 (LTC; RS 784.10), art. 1 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni del 17 novembre 1997 concernente la legge sulle telecomunicazioni (RS 784.101.112), art. 15–19, 25 segg. e 62a dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC; RS 784.102.1), art. 47 dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401), art. 2 e 14 cpv. 2 dell'ordinanza del DATEC del 7 dicembre 2007 sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni (RS 784.106.12) e in applicazione dell'art. 20 cpv. 1 lett. a della Concessione per la SSR (Concessione SSR) del 29 agosto 2018 (FF 2018 4659).

1 Basi

1.1 Modifiche di legge

Le disposizioni della presente concessione di radiocomunicazione si applicano su riserva di eventuali modifiche delle basi legali in materia di diritto delle radiocomunicazioni e della radiodiffusione, in particolare su riserva di un adeguamento delle tasse in base al punto 4. Per problemi di natura giuridica o interpretativa fa sempre fede la versione attuale delle leggi, delle ordinanze e della concessione SSR del 29 agosto 2018 (concessione SSR; FF 2018 4659).

1.2 Entrata in vigore e durata di validità della concessione

La presente concessione entra in vigore il 1° gennaio 2019 e rimarrà valida fino al 31 dicembre 2022. Analogamente alla concessione SSR può essere prorogata al massimo per quattro anni (cfr. art. 24c legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10]).

Il concessionario deve, su riserva del rispetto dei criteri di cui all'articolo 26 capoverso 1 dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC; RS 784.102.1]), presentare un'eventuale domanda di proroga o rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza della concessione.

1.3 Modifica e revoca della concessione

L'autorità concedente può modificare o revocare la concessione se le condizioni di fatto o di diritto sono mutate e se la modifica o la revoca è necessaria per salvaguardare importanti interessi pubblici (art. 24e cpv. 1 LTC).

Il concessionario è indennizzato in modo adeguato se i diritti trasferiti, per le ragioni menzionate, sono revocati o ridotti in modo sostanziale (art. 24e cpv. 2 LTC).

1.4 Rinuncia alla concessione

Una rinuncia o una rinuncia parziale alla concessione è possibile soltanto nella misura in cui l'esecuzione degli obblighi enunciati nella concessione SSR non sia né ostacolata né resa impossibile.

1.5 Misure in caso di violazione del diritto

Se il concessionario commette una violazione del diritto, che implica un'infrazione al diritto internazionale delle telecomunicazioni, alla LTC, alla legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), a prescrizioni d'esecuzione a livello di ordinanza o alla concessione SSR, l'autorità concedente può disporre misure di vigilanza ai sensi dell'articolo 58 LTC e infliggere sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 60 LTC.

2 Diritti e doveri del concessionario

2.1 Zona di copertura

Il concessionario è autorizzato e tenuto in Svizzera a gestire una rete di trasmettitori DAB+ (D01, F01, I01, R01) per ogni regione linguistica.

2.2 Diritto di utilizzo delle frequenze attribuite

Il concessionario è autorizzato e tenuto a utilizzare lo spettro di frequenze conformemente alle caratteristiche tecniche e d'esercizio definite nella descrizione della rete (cfr. art. 17 dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione [OGC; RS 784.102.1]).

2.3 Utilizzo per la radiodiffusione

Il concessionario sfrutta lo spettro di frequenze attribuitogli in prima linea per la diffusione dei propri programmi radiofonici in base alla concessione SSR (art. 20 cpv. 1 lett. a) e per la diffusione di programmi di terzi con diritto d'accesso. Può diffondere programmi di terzi senza diritto d'accesso a patto che le esigenze relative ai programmi radiofonici propri e a quelli che beneficiano di diritti d'accesso siano soddisfatte.

A condizione che la diffusione di programmi radiofonici non venga limitata, d'intesa con le autorità competenti il concessionario mette a disposizione lo spettro di frequenze in tutte le situazioni anche per i servizi di dati non commerciali finalizzati a proteggere la popolazione (ad es. allarme diffuso dalle sirene). Tale utilizzo presuppone un'autorizzazione da parte dell'UFCOM.

2.4 Descrizione tecnica della rete

La descrizione tecnica della rete (la somma dei dati di tutti i trasmettitori) per l'utilizzo dello spettro di frequenze VHF nella banda III da parte del concessionario è parte integrante della presente concessione.

2.4.1 Modifica

Un adeguamento della descrizione della rete da parte dell'UFCOM o su domanda del concessionario è possibile in qualsiasi momento. Avviene di regola sulla base dei dati di una o più ubicazioni di trasmettitori.

Il concessionario chiede all'UFCOM eventuali modifiche di regola almeno tre mesi prima dell'inizio dell'utilizzo previsto delle frequenze o della modifica dell'utilizzo delle frequenze in atto.

Qualsiasi adeguamento della descrizione della rete da parte dell'UFCOM può avvenire su riserva della conclusione della procedura di coordinamento internazionale.

2.4.2 Tolleranze

Si applicano le tolleranze seguenti:

- Coordinate geografiche (Svizzera) ± 10 m
- Altitudine sopra il livello del mare differenza tra l'altitudine reale e quella dei dati del modello digitale del terreno di Swisstopo (scala 1:25 000)
- Altezza dell'antenna sopra il suolo ± 1 m
- Potenza irradiata effettiva (ERP) -0.5 dB
- Per tutte le altre caratteristiche, la tolleranza è di 0.
- Per il diagramma d'antenna valgono le tolleranze usuali del fabbricante.

2.4.3 Notifica della messa in servizio

Entro cinque giorni lavorativi il concessionario notifica all'UFCOM la data precisa di inizio dell'utilizzo delle singole frequenze o del cambiamento di utilizzo.

2.5 Condizioni di copertura

Il concessionario è tenuto a diffondere il segnale in un grado di qualità soddisfacente e conformemente alla presente concessione di radiocomunicazione (art. 55 cpv. 1 LRTV in combinato disposto con l'art. 47 dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione [ORTV; RS 784.401] e l'art. 7 e 8 dell'ordinanza del DATEC del 5 ottobre 2007 sulla radiotelevisione (RS 784.401.11)). Deve assicurare

la copertura in base alle caratteristiche tecniche e d'esercizio contenute nella descrizione tecnica della rete.

Nelle zone di copertura delle diverse regioni linguistiche il concessionario deve garantire un grado di copertura minimo del 99 per cento della popolazione. In tale contesto occorre rispettare le esigenze seguenti concernenti la qualità della copertura:

- PI95 (Obiettivo di ricezione "Portable Indoor" con una probabilità di ricezione del 95 per cento all'interno degli edifici) per almeno il 99 per cento della popolazione a livello regionale, locale e di regione linguistica.
- MO99 (Obiettivo di ricezione "Mobile Outdoor" con una probabilità di ricezione del 99 per cento all'esterno) per almeno il 99 per cento della rete stradale nazionale e cantonale. La copertura e la gestione nelle gallerie della rete stradale nazionale e cantonale avvengono in coordinazione con l'USTRA o con i Cantoni coinvolti.
- La qualità della copertura è definita a 1.5 metri sopra il suolo.

2.6 Condizioni di accesso

2.6.1 Accesso per le emittenti terze

Il concessionario garantisce l'accesso alle emittenti seguenti:

Ensemble I01

- Radio Fiume Ticino
- Radio 3i
- Radio Südostschweiz

Ensemble R01

- Radio Südostschweiz

2.6.2 Condizioni di diffusione e costi

Per la diffusione dei programmi radiofonici menzionati al punto 2.6.1 si applicano gli obblighi e le condizioni di cui all'articolo 55 LRTV in combinato disposto con l'articolo 48 ORTV.

3 Multiplex

3.1 Country code

Il concessionario utilizza il "country code" in base allo standard ETSI TS 101 756 (Digital Audio Broadcasting DAB; Registered Tables):

ITU Code	SUI	Country code
Country ID	4	ID del Paese
ECC	0xE1	Extendend Country Code

3.2 Standard e velocità di trasmissione dati minima

Standard di sistema: DAB+ / MPEG-4 Audio HE-AAC v2

La velocità di trasmissione dati minima per l'audiostream dei programmi radiofonici propri e di quelli con diritti d'accesso è di $\geq 64\text{Kbit/s}$. In casi motivati, quando si raggiunge una qualità audio equivalente o migliore, ad esempio con la SBR (Spectral band replication) o la PS (Parametric stereo), la velocità di trasmissione dati minima può essere inferiore a 64 Kbit/s .

3.3 Ensembles

Al concessionario è attribuito l'Ensemble_ID nella gamma da 0x4001 a 0x41FF (blocco da 511 ID). Per la composizione dei singoli Ensemble si veda l'allegato.

4 Tasse

4.1 Tassa per l'amministrazione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze

In base all'articolo 40 LTC e all'articolo 14 capoverso 2 dell'ordinanza del DATEC del 7 dicembre 2007 sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni (RS 784.106.12), il concessionario deve pagare tasse amministrative annuali o ricorrenti per l'amministrazione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze. La tassa è calcolata per allotment.

Il periodo determinante per il calcolo della tassa inizia il primo giorno del mese successivo al giorno in cui è intervenuto il motivo per cui sono rimosse le tasse, ossia la data in cui la descrizione tecnica della rete è stata consegnata (cfr. art. 3 cpv. 1 OTST).

4.2 Tassa amministrativa per il rilascio della concessione

Il concessionario, in base all'articolo 40 capoverso 1 lettera d LTC, deve pagare una tassa amministrativa per il rilascio, la sorveglianza, la modifica e la soppressione di concessioni di radiocomunicazione. L'autorità competente calcola la tassa amministrativa per le sue decisioni e prestazioni in funzione del tempo impiegato, applicando una tariffa oraria di 210 franchi (cfr. art. 2 ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni).

4.3 Modalità di riscossione

L'UFCOM fattura anticipatamente al concessionario le tasse amministrative ricorrenti per ogni semestre (cfr. art 2 OTST).

Se per il calcolo delle tasse di concessione ricorrenti sono necessarie indicazioni del concessionario, le tasse possono essere rimosse retroattivamente. Il concessionario deve fornire all'UFCOM le informazioni necessarie al più tardi 30 giorni dopo la scadenza del periodo di fatturazione semestrale (art. 2 cpv. 2 OTST).

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM

sig. Philipp Metzger

Philipp Metzger
Direttore

Allegato

Ensembles della SSR

Svizzera tedesca

Stato 27 dicembre 2019:

Ensemble	Nomi dei programmi	SID
D01	SRF 1 AG SO+	46B1
	SRF 1 BE FR VS+	44B1
	SRF 1 BS+	47B1
	SRF 1 GR+	4AB1
	SRF 1 SG+	49B1
	SRF 1 ZH SH+	48B1
	SRF 1 LU+	45B1
	SRF 2 Kultur+	43B2
	SRF 3+	43B3
	SRF 4 News+	43B6
	SRF Musikwelle+	43B4
	SRF Virus+	43B5
	La Première+	43D1
	Rete Uno+	43E1
	Radio Rumantsch+	43A1
	Swiss Pop+	42F1

modificato il 22 maggio 2020:

Ensemble	Nomi dei programmi	SID
D01	SRF 1 AG SO+	46B1
	SRF 1 BE FR VS+	44B1
	SRF 1 BS+	47B1
	SRF 1 GR+	4AB1
	SRF 1 SG+	49B1
	SRF 1 ZH SH+	48B1
	SRF 1 LU+	45B1
	SRF 2 Kultur+	43B2
	SRF 3+	43B3
	SRF 4 News+	43B6
	SRF Musikwelle+	43B4
	SRF Virus+	43B5
	La Première+	43D1
	Rete Uno+	43E1
	Radio RTR+	43A1
	Swiss Pop+	42F1

Svizzera francese

Stato 27 dicembre 2019:

Ensemble	Nomi dei programmi	SID
F01	La Première+	43D1
	La Première-BIS+	44D1
	Espace 2+	43D2
	Couleur 3+	43D3
	Option musique+	43D4
	Rete Uno+	43E1
	Radio Rumantsch+	43A1
	SRF 1 BE FR VS+	44B1
	SRF 3+	43B3
	SRF 4 News+	43B6
	SRF Musikwelle+	43B4
	Swiss Pop+	42F1
	Swiss Jazz+	42F3
	Swiss Classique+	43F4

modificato il 22 maggio 2020:

Ensemble	Nomi dei programmi	SID
F01	La Première+	43D1
	La Première-BIS+	44D1
	Espace 2+	43D2
	Couleur 3+	43D3
	Option musique+	43D4
	Rete Uno+	43E1
	Radio RTR+	43A1
	SRF 1 BE FR VS+	44B1
	SRF 3+	43B3
	SRF 4 News+	43B6
	SRF Musikwelle+	43B4
	Swiss Pop+	42F1
	Swiss Jazz+	42F3
	Swiss Classique+	43F4

Svizzera italiana

Stato 27 dicembre 2019:

Ensemble	Nomi dei programmi	SID
I01	Rete Uno+	43E1
	Rete Due+	43E2
	Rete Tre+	43E3
	SRF 1 GR+	4AB1
	SRF 3+	43B3
	SRF 4 News+	43B6
	SRF Musikwelle+	43B4
	La Première+	43D1
	Couleur 3+	43D3
	Option Musique+	43D4
	Radio Rumantsch+	43A1
	Swiss Pop+	42F1
	Swiss Jazz+	42F3
	Svizzera Classica+	43F5
	Fiume Ticino	4F23
	Radio 3i	4F24
	Südostschweiz+	4F25

modificato il 22 maggio 2020:

Ensemble	Nomi dei programmi	SID
I01	Rete Uno+	43E1
	Rete Due+	43E2
	Rete Tre+	43E3
	SRF 1 GR+	4AB1
	SRF 3+	43B3
	SRF 4 News+	43B6
	SRF Musikwelle+	43B4
	La Première+	43D1
	Couleur 3+	43D3
	Option Musique+	43D4
	Radio RTR+	43A1
	Swiss Pop+	42F1
	Swiss Jazz+	42F3
	Svizzera Classica+	43F5
	Radio Ticino	4F23
	radio 3i+	4F24
	Südostschweiz+	4F25

Svizzera romancia

Stato 27 dicembre 2019:

Ensemble	Nomi dei programmi	SID
R01	SRF 1 GR+	4AB1
	SRF 2 Kultur+	43B2
	SRF 3+	43B3
	SRF 4 News+	43B6
	SRF Musikwelle+	43B4
	SRF Virus	43B5
	La Première+	43D1
	Option Musique+	43D4
	Rete Uno+	43E1
	Rete Due+	43E2
	Rete Tre+	43E3
	Radio Rumantsch+	43A1
	Swiss Pop+	42F1
	Swiss Jazz+	42F3
	Swiss Classic+	42F2
	Südostschweiz+	4F25

modificato il 22 maggio 2020:

Ensemble	Nomi dei programmi	SID
R01	SRF 1 GR+	4AB1
	SRF 2 Kultur+	43B2
	SRF 3+	43B3
	SRF 4 News+	43B6
	SRF Musikwelle+	43B4
	SRF Virus	43B5
	La Première+	43D1
	Option Musique+	43D4
	Rete Uno+	43E1
	Rete Due+	43E2
	Rete Tre+	43E3
	Radio RTR+	43A1
	Swiss Pop+	42F1
	Swiss Jazz+	42F3
	Swiss Classic+	42F2
	Südostschweiz+	4F25